

PAVIA _____



COMUNE DI PAVIA
SETTORE 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, ESPROPRI, MOBILITÀ
SERVIZIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA, DA ESPLETARSI MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA REGIONALE SINTEL, PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: “RIFACIMENTO COPERTURE, RIPRISTINO FACCIATE, COMPLESSO ERP DI VIALE REPUBBLICA” – [POP283-POP303] CUP: G19J21000430004 CIG: 8833048DCA

1 PREMESSE

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla Stazione Appaltante del Comune di Pavia Codice AUSA: 0000158775 - Settore Lavori Pubblici - P.zza Municipio n. 2 Pavia -Tel. 0382/399406 - telefax 0382/399429, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto l’esecuzione dei lavori: **“RIFACIMENTO COPERTURE, RIPRISTINO FACCIATE, COMPLESSO ERP DI VIALE REPUBBLICA” – [POP283-POP303] CUP: G19J21000430004 CIG: 8833048DCA”**.

La gara si svolgerà con modalità telematica, come previsto dall’art. 40 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici (in seguito Codice), attraverso il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel” (di seguito per brevità anche solo Sistema e/o Sintel e/o Piattaforma) ai sensi della Legge Regionale 33/2007 e s.m.i. al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet: www.ariaspa.it.

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei “Manuali d’uso per gli Operatori Economici” e nelle “Domande Frequenti”, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul suddetto portale.

Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo della piattaforma Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARIA Spa, scrivendo all’indirizzo email: info@ariaspa.it, oppure telefonando al numero verde: 800.116.738

L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso Sintel entro e non oltre il termine ultimo per la presentazione delle offerte pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura.

E' possibile per l'operatore economico concorrente inviare una nuova offerta entro i termini per la presentazione delle offerte. Tale nuova offerta sostituisce la precedente che entra nello stato "sostituita" e non potrà più essere consultata.

Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte pervenute non potranno più essere ritirate e saranno definitivamente acquisite dal Sistema che le manterrà segrete e riservate fino all'inizio delle operazioni di apertura e di verifica della documentazione.

Il sistema utilizzato garantisce il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono, assicurando la provenienza e l'inalterabilità della stessa.

La presentazione dell'offerta mediante il Sistema avviene ad esclusivo rischio del fornitore che si assume ogni responsabilità e qualsiasi rischio relativo alla mancata o tardiva ricezione dell'offerta ed esonera la stazione appaltante e ARIA Spa da qualsiasi responsabilità al riguardo. ARIA Spa gestore del sistema e il Comune di Pavia non potranno essere ritenuti responsabili, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, ove l'offerta non pervenga entro il termine perentorio per la ricezione delle offerte.

Resta altresì inteso che l'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dal Sistema, come risultante dalle registrazioni dello stesso.

E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 79, comma 5bis del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con la determinazione dirigenziale a contrattare Reg, Gen, n° 1150/21 del 19/07/21 e avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 50/2016, Codice dei Contratti Pubblici (in seguito Codice).

Il Bando di gara viene pubblicato ai sensi dell'art. 2 comma 6, del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.1.2017, n. 20):

- all'Albo pretorio on line dell'Ente dal 19/07/2021 al 20/08/2021 ;
- (sul profilo del committente <http://www.comune.pv.it> in data 19/07/2021);

Il presente affidamento è stato inserito nel programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del Codice.

Il progetto è stato validato il giorno 30/04/2021.

Il luogo di esecuzione dei lavori è il Comune di Pavia Codice NUTS ITC48.

CUP G19J21000430004, CIG: 8833048DCA

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Arch. Silvia Canevari - mail: scanevari@comune.pv.it - tel. 0382/399306.

2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Progetto esecutivo dell'intervento
- b) Bando di gara
- c) Disciplinare di gara e allegati allo stesso
- d) Protocollo di legalità in materia di appalti pubblici sottoscritto dall'Amministrazione Comunale di Pavia e dalla Prefettura di Pavia approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Pavia n. 6 del 17 marzo 2014.

Il progetto di cui alla lettera a) è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. dal Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare 11/01/2017.

La documentazione di gara è disponibile al link:
http://archivio.comune.pv.it/elaboratitecnici//ELABORATI_TECNICI_POP283_POP303/

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere risposte alle richieste di informazioni o chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, formulati esclusivamente in lingua italiana, da inoltrare al RUP per mezzo della funzionalità "Comunicazioni procedura", presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura almeno 8 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Sarà inoltre cura della Stazione Appaltante inviare i chiarimenti ai soggetti richiedenti attraverso il medesimo canale "Comunicazioni procedura", almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni, ritenute sostanziali dal RUP in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet:
http://archivio.comune.pv.it/elaboratitecnici//ELABORATI_TECNICI_POP283_POP303/

Non sono ammessi chiarimenti telefonici su specifici quesiti di natura interpretativa. È comunque possibile contattare telefonicamente i referenti sopra indicati al fine di avere assistenza nella compilazione della documentazione di gara.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel punto 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante ed operatori economici, successive alla conclusione della procedura di gara sulla piattaforma Sintel, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.pavia.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al

mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3 OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

3.1 L'appalto è costituito da un unico lotto in quanto i lavori previsti risultano correlati tra di loro per caratteristiche e funzioni; l'individuazione di un unico operatore economico quale assuntore dell'appalto garantisce pertanto l'ottimizzazione degli interventi, evitando interferenze, disservizi e diseconomie e consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione del seguente intervento: **“RIFACIMENTO COPERTURE, RIPRISTINO FACCIATE, COMPLESSO ERP DI VIALE REPUBBLICA” – [POP283-POP303] CUP: G19J21000430004 CIG: 8833048DCA**

3.2 L'importo complessivo a base di gara dell'appalto dei lavori soggetto a ribasso ammonta ad **€ 349.713,39, esclusi € 104.454,71** per oneri per la sicurezza e IVA.

3.3 L'importo complessivo dell'appalto, ai fini dell calcolo della cauzione provvisoria, ammonta ad **€ 454.168,10** di cui **€ 104.454,71** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa.

3.4 Categoria prevalente dei lavori ai fini della qualificazione: “OG2 “, classifica I del DPR 207/10 per € 257.404,68.

Categorie di lavori e relative classifiche di cui si compone l'intervento ai sensi dell'art. 108 del DPR 207/10:

Lavorazione	Categoria	Classifica	Qualificazione obbligatoria	Importo (€)	Prevalente o scorporabile
Restauro e manutenzione beni immobili sottoposti a tutela	OG2	I	SI	257.404,68	Prevalente
Finiture di opere generali di natura edile e tecnica	OS7	I	NO	92.308,71	Scorporabile e Subappaltabile

3.5 L'appalto è finanziato con fondi dell'ente. La revisione dei prezzi avviene con le modalità di cui all'art. 106 del D.lgs 50/2016. Ai sensi del Capitolato Speciale d'Appalto L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera, ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e della prescritta ritenuta di cui

all'art. 30, comma 5 del Dlgs 50/2016, raggiunga la cifra di € 120.000,00 (Euro centoventimila/00)= di lavori;

3.6 Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà a misura, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lettera d) del D. Lgs. 50/2016.

3.7 L'anticipazione sull'importo contrattuale viene corrisposta nei termini previsti dall'art. 35, comma 18, del D. Lgs. 50/2016 e con le possibilità indicate dall'art. 207 del Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34.

3.8 Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal D.lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

4 DURATA DELL'APPALTO

Il termine di esecuzione dell'appalto è di 150 giorni, intesi naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del "Verbale di consegna dei lavori". La Stazione Appaltante potrà procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del Contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 8 del D. lgs. n. 50/2016 e D.L. 76/2020 convertito in Legge n.120/2020.

5 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorzio designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono

esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6 REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Ai sensi dell'art. 1 comma 17 della L. 190/2012 la mancata accettazione delle clausole contenute nel Protocollo di legalità in materia di appalti pubblici costituisce causa di esclusione dalla gara ed ai sensi dell'art. 83 bis, comma 3 del D.Lgs n. 159/2011 il mancato rispetto dei Protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, c.3 del D.Lgs. n.50/2016, l'esclusione prevista ai commi 1 e 2 dell'articolo in questione va disposta se la sentenza, il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti:

- del titolare o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale;
- del singolo professionista o dei professionisti associati;
- di un socio o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del/i direttore/i tecnico/i o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

NB) Nella suddetta elencazione, per tali società e consorzi, devono ritenersi compresi, ove presenti, tutti i soggetti dettagliatamente indicati nel Comunicato del Presidente ANAC 26 ottobre 2016 a cui si rinvia integralmente.

Pertanto, a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, commi 1 e 2 dovrà essere resa con riferimento ai:

- membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (Presidente del CdA, Amministratore unico, Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza)
- membri del "Collegio Sindacale" o membri del "Comitato per il controllo sulla gestione";
- membri del "Consiglio di Gestione" e membri del "Comitato per il controllo sulla gestione";
- altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza (come Institori e Procuratori ad negotia);
- altri soggetti muniti di poteri di direzione (come dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa);
- altri soggetti muniti di poteri di controllo (come il Revisore Contabile o l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 D.Lgs. 231/2001).

La dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, commi 1 e 2 non deve essere resa in caso di affidamento del controllo contabile a una Società di Revisione, trattandosi di un soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'operatore economico non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016, ai sensi di quanto previsto dal comma 11 dello stesso articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. 08.06.1992 n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 07.08.1992, n. 356, o degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n.159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n.50/2016 (gravi illeciti professionali) la Stazione Appaltante può escludere dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico, qualora dimostri con mezzi adeguati che lo stesso si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.

A tal fine gli operatori economici partecipanti alla gara dovranno autocertificare l'eventuale sussistenza di una o più delle suddette cause, mediante l'utilizzo del DGUE allegato al presente Disciplinare di gara, fornendo tutte le notizie ad essi riferite e riportate nel Casellario Informativo gestito dall'Autorità astrattamente idonee a porre in dubbio la loro integrità o affidabilità.

Ai fini dell'esclusione saranno rilevanti solo i comportamenti sintomatici di persistenti carenze professionali nell'esecuzione di prestazioni contrattuali, anche se relative a interventi promossi da amministrazioni diverse.

La sussistenza delle suddette cause di esclusione è dimostrata dalla Stazione Appaltante mediante la consultazione del casellario dell'Autorità ed a seguito di un procedimento in contraddittorio con l'impresa interessata.

A norma dell'art. 80 c. 13 del D.Lgs. n. 50/2016, ai fini della corretta individuazione delle cause di esclusione di cui al citato art. 80 c. 5, trovano applicazione le Linee guida ANAC n. 6 recanti "Indicazioni dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possono considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c) del Codice" di cui alla Delibera n. 1293 del 16 novembre 2016.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i, i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del citato D.Lgs. n. 165/2001 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma 16-ter sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

Pertanto, a pena di esclusione, è fatto divieto di partecipare alla presente procedura a tutti gli operatori economici che si trovano nella condizione indicata dal citato art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. con riferimento al Comune di Pavia.

Ai sensi di quanto previsto dall'art.80, comma 12 del D.Lgs. n.50/2016, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante procederà alla segnalazione ivi prevista.

7 REQUISITI SPECIALI

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a. Iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura oppure nel registro per le commissioni provinciali per l'artigianato per le attività oggetto del presente appalto, ovvero, se si tratta di impresa straniera con sede legale nell'ambito dei paesi dell'Unione Europea, l'iscrizione, secondo le modalità previste dallo Stato di residenza del concorrente;
- b. Le Società Cooperative ed i Consorzi fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro devono possedere l'iscrizione nell'Albo Nazionale delle società cooperative, presso il Ministero delle Attività Produttive, ora dello Sviluppo Economico.

N.B. Come chiarito con il comunicato del Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici in data 24.06.2011, il possesso delle abilitazioni relative alle opere impiantistiche, ai sensi del D.M. 37/08, non costituisce un requisito di partecipazione alla gara. Tuttavia, l'aggiudicatario dovrà dimostrare in fase esecutiva dell'appalto (a pena la risoluzione del contratto) di essere in possesso della necessaria abilitazione ai sensi del D.M. 37/08, proponendo come responsabile delle attività in questione un tecnico in possesso dei relativi requisiti.

7.1.1 Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto in questi termini:

- per i soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice

a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziate o GEIE;

b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

per soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice:

a. deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

7.2 REQUISITI DI CAPACITA ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA

7.2.1 I concorrenti per partecipare alla gara devono essere in possesso a pena di esclusione, dei seguenti requisiti di capacita economico-finanziaria e tecnico-organizzativa:

a) attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 del Codice e 61 del Regolamento, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere, in conformità a quanto indicato al punto 3.4 del presente Disciplinare di gara.

Per quanto riguarda la categoria OS7 l'Operatore economico può dimostrare in alternativa in conformità a quanto previsto dalla norma transitoria di cui all'art. 216 c. 14 del D.Lgs. n. 50/2016 per la dimostrazione del possesso della categoria di cui sopra si applica l'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. e pertanto l'impresa dovrà:

- avere eseguito direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso, lavori analoghi a quello oggetto del contratto per un importo non inferiore al 70% dell'importo di ciascuna categoria;

- aver sostenuto un costo complessivo del personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; in tal caso l'importo dei lavori vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al punto precedente;

- avere adeguata attrezzatura tecnica.

Il concorrente singolo, può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori, subappaltando obbligatoriamente la/e Categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria, ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dal concorrente singolo concorrente devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

7.2.2 Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all'art. 45, comma 2 lettera d), e), f) e g) del Codice ai sensi dell'art. 83 comma 8 del Dlgs 50/2016, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel presente disciplinare di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del

40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

7.2.3 Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), e), f) e g), del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel presente disciplinare di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate la mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l'impresa singola.

7.2.4 I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto.

7.2.5 I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del DPR 207/2010.

7.2.6 Gli operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all'Unione Europea, qualora non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III, del Regolamento accertati, ai sensi dell'art. 62 del Regolamento, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. In particolare, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) requisiti economico-finanziari:

- almeno una referenza bancaria;
- volume d'affari in lavori (espressa in euro), svolti mediante attività diretta ed indiretta, conseguito nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie dell'appalto da affidare, così come definita dagli artt. 79 e 83 del Regolamento;
- se l'operatore economico è tenuto alla redazione del bilancio in base alle norme del paese di appartenenza: capitale netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all'art. 2424 del codice civile, riferito all'ultimo bilancio approvato, di valore positivo;

b) requisiti tecnico-organizzativi:

- esecuzione di un singolo lavoro presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall'art. 87 del Regolamento;
- esecuzione di lavori nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, appartenenti a ciascuna categoria dell'appalto, di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta;
- nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, in relazione ad ogni singola categoria oggetto dell'appalto, di importo non inferiore al 40% della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% dell'importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo

complessivo non inferiore al 65% dell'importo della classifica richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dal citato art. 83;

- costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore ai valori fissati dall'art. 79, comma 10, del Regolamento, relativo al decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;
- dotazione stabile di attrezzatura tecnica secondo i valori fissati dall'art. 79, comma 8 del Regolamento, relativo al decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara.

7.2.7 Imprese Cooptate di cui all'art. 92 del DPR n.207/2010 e s.m.i: Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 - art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara d'appalto possono raggruppare altre imprese (imprese cooptate) qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti dal presente Disciplinare di gara, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati. Ai fini della sottoscrizione della domanda di partecipazione e della documentazione amministrativa richiesta dal presente Disciplinare di gara, le Imprese Cooptate hanno i medesimi obblighi che gravano sulle imprese mandanti nei raggruppamenti temporanei.

I requisiti generali e speciali, previsti dal presente disciplinare sono dichiarati in sede di domanda di partecipazione e di offerta con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; la loro sussistenza è accertata dalla stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia.

AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 146 c. 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per i lavori della categoria OG2 non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del Codice dei Contratti pubblici, pena l'esclusione.

8 MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali avviene, ai sensi dell'art. 216, c. 13 del D.Lgs. n. 50/2016, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, ed entrato in vigore il 1° luglio 2014 ai sensi dell'art. 9 comma 15-ter del D.L n. 150/2013 convertito con L. n. 15/2014.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (*servizi - Avcpass – accesso riservato all'operatore economico*), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

9 PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E SOPRALLUOGO

Il Progetto esecutivo dell'intervento, oltre che reso disponibile ai concorrenti su Sintel è disponibile sul link: http://archivio.comune.pv.it/elaboratitecnici//ELABORATI_TECNICI_POP283_POP303/

Il sopralluogo è facoltativo. Il soggetto incaricato dal concorrente del sopralluogo dovrà dimostrare la propria titolarità alla rappresentanza, tramite delega firmata dal titolare o legale rappresentante del soggetto che intende concorrere.

10 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste, ivi compreso il DGUE, ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a. devono essere rilasciate, attraverso la piattaforma Sintel, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm. ii., con sottoscrizione digitale da parte del dichiarante (rappresentante legale dell'operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso) e secondo il modello presente in piattaforma;
- b. potranno essere sottoscritte con firma digitale anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, dovrà essere trasmessa anche la relativa procura;
- c. devono essere rese e sottoscritte con firma digitale dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ognuno per quanto di propria competenza;

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applica l'art. 49, del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

11 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

12 SUBAPPALTO

- a. Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori, o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del D. Lgs 50/16. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
- b. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti.
- c. La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Sono fatte salve le eccezioni di cui all'art. 105, comma 13 del Codice.

13 ULTERIORI DISPOSIZIONI

- a. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97, comma 1, del D.Lgs 50/2016.
- b. È facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.
- c. L'offerta vincherà il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
- d. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.
- e. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
- f. La stazione appaltante applica l'art. 110 commi 1 e 2 del D.lgs 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.lgs 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.
- g. Ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti del 2 dicembre 2016 le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

14 CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

- 14.1 L'offerta dei concorrenti deve essere corredata sulla la piattaforma telematica Sintel **a pena di esclusione**, da un documento che attesti l'avvenuta costituzione della cauzione provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a € **9.083,36 9.083,36** (2% dell'importo complessivo dell'appalto) e costituita, a scelta del concorrente:
 - a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito La ricevuta del deposito deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente;

- b. fermo restante il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1 del Dlgs 231/2007, in contanti, con bonifico, in assegni circolari con versamento o deposito presso il Tesoriere Comunale – Intesa San Paolo Spa con sede in Corso Strada Nuova, 61/c, 27100 PAVIA. La ricevuta del versamento deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente.
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice; In formato elettronico con firma digitale del soggetto autorizzato ad impegnare il garante e del legale rappresentante del concorrente.
- d. con bonifico tramite Pago PA collegandosi al link <http://www.comune.pv.it/site/home/aree-tematiche/servizi-e-modulistica/pagopa.html>, e selezionando la voce "Depositi cauzionali"

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp.

- 14.2 In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti, con bonifico, con assegno circolare o in titoli del debito pubblico, dovrà essere presentata anche una dichiarazione sottoscritta digitalmente di un istituto bancario/ assicurativo o di altro soggetto, di cui al comma 4 dell'art. 93 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
- 14.3 In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:
- 14.3.1 essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 31 del 19 gennaio 2018 ai sensi degli articoli 103, comma 9, e 104, comma 9, del Codice;
 - 14.3.2 essere prodotta in originale o in copia autenticata, ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
 - 14.3.3 avere validità per almeno 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
 - 14.3.4 qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che

costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;

14.3.5 prevedere espressamente:

- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- c. la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- d. la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, di cui agli artt. 103 del Codice. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
- e. ***Ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, c.5, del D.Lgs. 50/2016, l'impegno del garante a rinnovare (su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura) la garanzia per la durata di ulteriori 180 giorni, qualora non sia intervenuta l'aggiudicazione entro il termine di validità iniziale.***

14.4 La cauzione provvisoria resta stabilita nella misura pari a **€ 9.083,36** [2% (due percento) dell'importo complessivo dell'appalto.] e la cauzione definitiva nella misura di cui all'art. 103 del Codice. Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice, l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. La cauzione provvisoria in questo caso è stabilita in **€ 4.541,68** [1% (un percento) dell'importo complessivo dell'appalto] e la cauzione definitiva, come determinata ai sensi dell'art. 103, comma 1, del Codice, è ridotta del 50%. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

14.5 Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo,

terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. **Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.**

14.6 Si precisa che:

- a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell'art. 48, comma 1, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;

14.7 in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete.

14.8 La mancata presentazione della garanzia provvisoria – a condizione che la garanzia sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta – la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, è causa di esclusione e potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, co. 9 del Codice.

14.9 Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159; La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

14.10 Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione;

14.11 All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare:

14.11.1.1 la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice;

14.11.1.2 la polizza assicurativa di cui all'art. 103, comma 7, del Codice, per una somma assicurata:

- per i danni di esecuzione: l'importo contrattuale
- per la responsabilità civile verso terzi: € 500.000,00

14.12 Nel caso l'aggiudicatario richieda l'anticipazione sul corrispettivo normativamente prevista, l'erogazione della anticipazione medesima sarà subordinata alla costituzione di una garanzia fedejussoria, bancaria o assicurativa, di importo pari all'anticipazione, maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero della anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. Trova applicazione l'articolo 35, comma 18 del Codice.

15 PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITA'

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità nazionale anticorruzione, per un importo pari ad € 35,00 (trentacinque/00) secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020 e allegano la ricevuta ai documenti di gara. In caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass/Banca dati nazionale operatori economici. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara

16 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

16.2 Il concorrente per partecipare alla gara dovrà produrre la propria offerta e tutta la documentazione richiesta dal bando di gara e dal presente disciplinare di gara sulla piattaforma SINTEL entro e non oltre il termine perentorio **delle ore ____ del giorno ____**, pena l'irricevibilità dell'offerta e la conseguente non ammissione alla gara. Ad avvenuta scadenza del predetto termine non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente; l'offerta presentata non può essere ritirata. È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione o ad integrazione della precedente. Le offerte avranno una validità di 180 giorni dalla data di presentazione. Non saranno ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nella presente disciplinare. Non saranno accettate offerte plurime o alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara. Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

16.3 L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante dai log del Sistema. I concorrenti esonerano il Comune di Pavia e ARIA Lombardia da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere Sintel e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura. La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso a Sintel o che impediscano di formulare l'offerta.

16.4 La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata di Sintel, che consentono di predisporre:

- una busta telematica contenente la documentazione amministrativa;
- una busta telematica contenente la documentazione tecnica;

- una busta telematica contenente l'offerta economica.

16.5 Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l'offerta dovrà essere inviata attraverso Sintel. Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su Sintel non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione Appaltante. L'invio dell'offerta avverrà soltanto mediante l'apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su Sintel della documentazione che compone l'offerta. Il concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i 5 passaggi richiesti da Sintel per procedere all'invio dell'offerta. Sintel darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell'offerta. Sintel consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal concorrente, interrompere la redazione dell'offerta e riprenderla in un momento successivo. Il Manuale d'uso per il fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta. Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull'utilizzo di Sintel è possibile contattare l'Help Desk al numero verde 800.116.738. *N.B. come precisato nel documento allegato "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel" (cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato "Invia offerta", questi devono essere inclusi in un'unica cartella compressa in formato.zip (o equivalente).*

16.6 La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo nei documenti contenuti nelle elettronica busta amministrativa e nella busta elettronica tecnica, è **causa di esclusione**.

17 CONTENUTO DELLA BUSTA ELETTRONICA CONTENENTE LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta elettronica contenente la documentazione amministrativa deve contenere la domanda di partecipazione con le dichiarazioni integrative e il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione come di seguito specificato:

17.1 Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione, con marca da bollo da € 16,00 è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato A al presente Disciplinare, intestata e sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente, la domanda può essere sottoscritta digitalmente anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all'originale della relativa procura,

Si precisa che:

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta digitalmente inoltre :

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale del consorzio medesimo.

17.2 Documento di gara unico europeo

Il concorrente a pena di esclusione compila e produce il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul <http://archivio.comune.pv.it/elaboratitecnici//ELABORATI TECNICI POP283 POP303/>

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale di cui al par. 7.2 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

17.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende, a pena di esclusione le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, secondo il modello di cui all'allegato A, con le quali :

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) f-ter) c-bis) c-ter), c-quater) del Codice;
2. indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento, ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell'iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma giuridica

3. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
4. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori ;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccezionata, che possono avere influito o influire sia sulla effettuazione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;
5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
6. accetta il Protocollo di legalità in materia di appalti pubblici sottoscritto dall'Amministrazione Comunale di Pavia e dalla Prefettura di Pavia approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Pavia n. 6 del 17 marzo 2014 allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);
7. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Deliberazione di C.C. n. 14 del 11/02/2014 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

8. Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

9. indica i seguenti dati: domicilio fiscale codice fiscale partita IVA; posizioni INPS, INAIL, Cassa Edile e l'Agenzia delle entrate competente per territorio; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
10. dichiara di eleggere quale domicilio principale per il ricevimento delle comunicazioni inerenti le procedure e, in generale, le attività svolte nell'ambito di Sintel l'apposita area riservata ad accesso sicuro "Comunicazioni procedura" e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dichiarato dallo stesso O.E. al momento della registrazione, o successivamente con l'aggiornamento del profilo utente.
In caso di RTI Costituendi e Consorzi ciascuna delle imprese che prendono parte al raggruppamento elegge quale domicilio per il ricevimento delle comunicazioni relative alla procedura i recapiti appartenenti all'impresa mandataria;
11. autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

12. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento europeo 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
13. dichiara che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011;

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

14. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 14, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte digitalmente dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione come da Allegato A.

DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega a pena di esclusione :

15. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice; in caso di subappalto qualificante anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;
16. Documento attestante la costituzione della garanzia provvisoria con nei casi previsti allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
17. Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice , nel caso non sia certificata nella SOA: Copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
18. CONTRIBUTO ANAC
La ricevuta di pagamento del contributo a favore di ANAC di € 35,00 deve essere inserita nella Busta elettronica A "Documentazione Amministrativa".

19. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte digitalmente secondo le modalità di cui al punto 18.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica la percentuale di esecuzione dei singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, la percentuale di esecuzione, dei singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, la percentuale di esecuzione, dei singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi la percentuale di esecuzione, dei singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi la percentuale di esecuzione, dei singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti dei lavori , ovvero della le percentuali di esecuzione, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti dei lavori , ovvero le percentuali di esecuzione , che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

18 CONTENUTO DELLA BUSTA ELETTRONICA CONTENENTE L'OFFERTA TECNICA

LA BUSTA ELETTRONICA CONTENENTE L'OFFERTA TECNICA dovrà contenere solamente, a pena di esclusione, la seguente documentazione, nonché, **un indice dettagliato e completo della documentazione presentata per la descrizione dell'offerta tecnica**, secondo le proposte del concorrente:

Criterio di valutazione T.1 – ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA NEL CANTIERE (10 punti max)

I concorrenti dovranno presentare un rapporto inerente all'approccio della sicurezza nel cantiere. Il rapporto dovrà tener conto dei metodi costruttivi, dei

mezzi a disposizione, e del numero e tipo di imprese che egli prevede potranno partecipare ai lavori. Il rapporto, in relazione a quanto previsto dal PSC, dovrà trattare come minimo i seguenti argomenti:

- Idoneità ed adeguatezza della struttura organizzativa adottate dall'impresa rispetto alle esigenze della committenza;
- Soluzioni tecniche migliorative finalizzate all'organizzazione delle fasi di lavoro, tali da ridurre l'impatto dei lavori
- Layout di cantiere dettagliato con definizione degli accessi e dei percorsi per movimentazione materiale e attrezzature;
- Elenco opere provvisoriale, mezzi d'opera, attrezzature;
- Gestione e monitoraggio avanzamento lavori;
- Organizzazione specifica in relazione al rischio "COVID - 19" (il rapporto dovrà descrivere le soluzioni e le misure specifiche integrative e di "best practices" nel rispetto dei contenuti minimi previsti dai protocolli emanati dalle autorità sanitarie e dal PSC, per il contenimento e la prevenzione dei rischi di contagio da Covid-19)

Criterio di valutazione T.2 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE INTERFERENZE CON L'USUFRUIBILITA' DELLE AREE COMUNI DA PARTE DEI RESIDENTI (10 punti max)

I concorrenti dovranno presentare un rapporto inerente l'approccio della gestione degli spazi di cantiere e delle singole lavorazioni, finalizzato alla minimizzazione delle interferenze con l'usufruità degli spazi comuni (zone di transito, parcheggi, accessi) da parte dei residenti.

Criterio di valutazione T.3 – MIGLIORAMENTO DEGLI ESISTENTI SERRAMENTI DI ACCESSO ALLE SINGOLE PALAZZINE (20 punti max)

I concorrenti dovranno presentare una relazione con le proposte di lavorazioni finalizzate al miglioramento degli esistenti serramenti di accesso alle singole palazzine.

Criterio di valutazione T.4 – MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI MANUTENTIVE DELLE ESISTENTI RECINZIONI DEL COMPLESSO (20 punti max)

I concorrenti dovranno presentare una relazione con le proposte di lavorazioni finalizzate al miglioramento delle condizioni manutentive delle esistenti recinzioni del complesso, con eventuale adozioni di accorgimenti atti a ridurre le necessità manutentive di tali manufatti.

Criterio di valutazione T.5 – POSSESSO CERTIFICAZIONI (10 punti – unica soluzione)

Saranno attribuiti, in misura unica, **10 punti** all'operatore economico in possesso di tutte le seguenti certificazioni in corso di validità:

- ISO 9001** in corso di validità relativa ad attività coerenti con quelle di gara;
- ISO 14001** in corso di validità relativa ad attività coerenti con quelle di gara;

In caso di offerta presentata dai soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lettere b),c),d),e),f),g) del Codice, ai fini del calcolo dell'attribuzione dei punteggi, le certificazioni dovranno essere possedute e prodotte da **tutti** i componenti alla partecipazione; In caso contrario verrà assegnato un **punteggio pari a zero**.

Per quanto concerne i consorzi di cui all'articolo 45 lettere b),c) del Codice che hanno indicato per quali consorziati concorrono, si precisa che il possesso delle certificazioni, e il relativo punteggio ,sarà valutato solo relativamente a questi ultimi e non con riguardo al consorzio.

Non sono pertanto previste riparametrazioni del punteggio in base al possesso parziale delle summenzionate certificazioni.

L'offerta tecnica, splittata secondo i parametri suindicati, per una migliore comprensibilità e valutazione, dovrà avere una consistenza non superiore a n. 30 facciate formato A4, (compresi indice , copertina e certificazioni), in unico elaborato, con carattere Time New Roman 12, interlinea max 1.5. Potranno essere prodotti, a corredo, elaborati grafici nella misura massima di 5 elaborati esplicativi illustrativi e fotografici, anche in formato A3

Si specifica che la Commissione non procederà alla valutazione di quegli elementi che non riportino l'ordine e la nomenclatura descritta nei paragrafi riportati sopra e gli attribuirà quindi punteggio pari a zero.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

Non sono ammesse varianti sostanziali al progetto assunto a base di gara.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 18.1 del Disciplinare di gara .

Nella busta elettronica dovrà essere inserita l'offerta tecnica elettronica nella sua interezza, in lingua italiana, firmata digitalmente.

A corredo dell'offerta tecnica il concorrente, ai sensi dell'art. 53, comma 5 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016, potrà allegare una motivata e comprovata dichiarazione firmata digitalmente che indichi quali informazioni fornite con l'offerta tecnica stessa,

costituiscono segreti tecnici commerciali.

Saranno comunque ammesse solo ed esclusivamente le varianti relative ai suddetti criteri di valutazione.

Le eventuali proposte tecniche integrative al progetto posto a base di gara dovranno essere formulate in modo tale da apportare significativi vantaggi alla funzionalità dell'opera e tangibili benefici in termini di efficienza del progetto.

L'offerta tecnica:

a) non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica;

b) non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;

c) non può esprimere opzioni diverse, proposte condizionate o con riserva o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione;

Dall'offerta tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica. Le modifiche al progetto predisposto dalla Stazione Appaltante non possono configurare un'alternativa progettuale, ma devono limitarsi ad innovazioni complementari e tecnologiche, nel rispetto delle linee essenziali e dell'impostazione del progetto di base. Non verrà attribuito alcun punteggio per le proposte migliorative offerte in modo parziale e/o condizionato.

La valutazione dell'offerta tecnica sarà effettuata sulla base dei criteri e delle procedure di cui riportati all'art. 21 del presente disciplinare di gara.

Il punteggio massimo attribuibile è stabilito in 70 punti.

L'offerta tecnica che costituisce a tutti gli effetti proposta contrattuale, articolata nelle relazioni e negli impegni indicati al presente punto del Disciplinare dovrà contenere tutti gli elementi necessari ad illustrare e giustificare le soluzioni proposte e potrà essere documentata anche mediante elaborati grafici.

Si specifica che la Commissione non procederà alla valutazione di quegli elementi che non riportino l'ordine e la nomenclatura descritta nei paragrafi riportati sopra e gli attribuirà quindi punteggio pari a zero.

20 CONTENUTO DELLA BUSTA ELETTRONICA CONTENENTE L'OFFERTA ECONOMICA"

L'Offerta economica, a pena di esclusione, deve essere prodotta sia mediante l'inserimento nell'apposita schermata indicata dal Sistema, del ribasso percentuale offerto sull'importo a base di gara, sia mediante l'inserimento, a pena di esclusione, nella busta elettronica "Offerta economica" di un documento, su carta intestata e resa legale

con l'apposizione di una marca da bollo da € 16,00, firmato digitalmente dal legale rappresentante o da un suo procuratore, e redatto secondo il modello di offerta predisposto dalla S.A. (allegato B).

L'offerta, espressa in cifre e in lettere nell'allegato " B" è corredata obbligatoriamente dall'indicazione, ai sensi dell'articolo 95, comma 10, secondo periodo, del D.lgs 50 del 2016, s.m.i, dell'incidenza dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in relazione al presente appalto e dall'indicazione dei propri costi della manodopera in relazione al presente appalto. La mancata indicazione dei costi della sicurezza aziendali e dei propri costi della manodopera comporta l'automatica esclusione dalla gara d'appalto senza poter attivare il soccorso istruttorio.

Nel caso di raggruppamento temporaneo da costituirsi o consorzio ordinario di concorrenti l'offerta dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (o procuratore generale o speciale, i cui poteri dovranno essere comprovati mediante invio di copia della procura nella documentazione amministrativa come sopra indicato) di tutte le imprese raggruppande o consorziate.

La S.A. relativamente ai costi della manodopera prima dell'aggiudicazione procede a verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5 lettera d) del D.Lgs 50/2016.

Quando in un'offerta vi sia discordanza tra la percentuale di ribasso indicata nella schermata di sistema e quella indicata nella busta in cifre è valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione.

Quando in un'offerta vi sia discordanza tra la percentuale di ribasso indicata in lettere e quella indicata in cifre è valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione.

Il ribasso percentuale potrà essere espresso con un massimo di tre decimali, qualora i decimali fossero in numero maggiore si procederà ad arrotondare per eccesso o per difetto al terzo decimale

E' nulla l'offerta priva di sottoscrizione in forma digitale.

Sono escluse le offerte pari a zero o in aumento, l'offerta parziale, incompleta, condizionata, plurima, indefinita o indeterminata.

21 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

21.1 L'appalto verrà aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, così come previsto dall'art. 95, c.2 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo da determinarsi in base ai criteri di valutazione di seguito illustrati, con il punteggio massimo a fianco indicato:

A	B	C
----------	----------	----------

Codici	Criteri di valutazione	Peso ponderale
OFFERTA TECNICA = 70 punti		
T.1	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA NEL CANTIERE	10
T.2	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE INTERFERENZE CON L'USUFRUIBILITA' DELLE AREE COMUNI DA PARTE DEI RESIDENTI	10
T.3	MIGLIORAMENTO DEGLI ESISTENTI SERRAMENTI DI ACCESSO ALLE SINGOLE PALAZZINE	20
T.4	MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI MANUTENTIVE DELLE ESISTENTI RECINZIONI DEL COMPLESSO	20
T.5	POSSESSO CERTIFICAZIONI	10
OFFERTA ECONOMICA = 30 punti		
E	PREZZO Ribasso percentuale offerto sull'importo dei lavori a base d'asta	30
TOTALE		100

In particolare, verranno presi in considerazione gli elementi secondo il Sistema di Valutazione di cui alla Tabella sotto riportata:

Tabella A - Sistema di Valutazione

Elementi	Punteggio massimo conseguibile
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30

Punteggio complessivo criteri di valutazione	100
--	-----

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata con il metodo aggregativo compensatore, attraverso l'utilizzo della seguente formula:
(Formula "A")

P_i	=	$C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots\dots\dots C_{ni} \times P_n$
Dove		
P_i	=	Punteggio concorrente i
C_{ai}	=	Coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i
C_{bi}	=	Coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i
C_{ni}	=	Coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i
P_a	=	Peso criterio di valutazione a
P_b	=	Peso criterio di valutazione b
P_n	=	Peso criterio di valutazione n

21.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

L'attribuzione dei punteggi avviene assegnando un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, a ciascun elemento dell'offerta (progetto tecnico). Tale coefficiente sarà uguale alla media dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari in base alla seguente tabella. Tali coefficienti sono applicati ai fattori ponderali indicati nel presente bando per ogni elemento. La somma che ne risulta determina il punteggio totale attribuito all'offerta

Tabella Scala di Giudizi

VALUTAZIONE	GIUDIZIO	COEFFICIENTE DI QUALITA'
Ottimo	Progetto ben strutturato che sviluppa in modo chiaro, preciso ed approfondito l'argomento richiesto	Da 0,81 a 1,00
Buono	Progetto adeguato che sviluppa l'argomento senza particolari approfondimenti	Da 0,61 a 0,80
Discreto	Progetto accettabile ma poco strutturato	Da 0,41 a 0,60
Sufficiente	Progetto mediocre e non sufficientemente sviluppato	Da 0,21 a 0,40

Insufficiente	Progetto carente, generico ed inadeguato	Da 0,00 a 0,20
---------------	--	----------------

21.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEI COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

E. PREZZO Ribasso percentuale offerto sull'importo dei lavori a base d'asta (massimo punti = 30)

Ai fini della determinazione del punteggio relativo all'elemento prezzo sarà applicata la seguente formula matematica non lineare:

FORMULA NON LINEARE

$$PE_i = PE_{max} \left(\frac{R_i}{R_{best}} \right)^\alpha$$

dove:

- **PE_i**= punteggio economico attribuito all'offerta del concorrente i-esimo
- **PE_{max}**= punteggio economico massimo assegnabile
- **R_i**= Valore (ribasso) offerto dal concorrente i-esimo
- **R_{best}**= Valore (ribasso) dell'offerta più conveniente
- **α** = coefficiente > 0

Nessun compenso spetterà alle Imprese offerenti per lo studio e la redazione degli elaborati costituenti l'offerta tecnica; detti elaborati non saranno restituiti e resteranno di proprietà dell'Ente committente. Parimenti non verrà riconosciuto alcun compenso aggiuntivo per i costi relativi all'esecuzione delle varianti migliorative proposte in sede di offerta.

A pena di esclusione è tassativamente vietato inserire nella documentazione relativa all'offerta tecnica ogni riferimento economico ai prezzi, listini prezzi, perizie estimative, percentuali di riduzione ecc.

Ai fini della formazione della graduatoria, il punteggio finale si otterrà sommando i punteggi relativi agli elementi dell'offerta tecnica con quello relativo all'offerta economica e risulterà aggiudicataria l'impresa che avrà conseguito il punteggio più alto.

La Commissione giudicatrice non applicherà il meccanismo della riparametrazione ai punteggi tecnici attribuiti ai concorrenti.

21.4 SOGLIA DI SBARRAMENTO PER L'OFFERTA TECNICA

In considerazione dell'importanza attribuita all'offerta tecnica il punteggio minimo complessivo di ammissibilità alla successiva fase di valutazione dell'offerta economica non potrà essere inferiore a punti **40**. Ai fini di stabilire il superamento di tale soglia si terrà conto del punteggio ottenuto del concorrente sull'offerta tecnica.

L'individuazione della sopra indicata soglia di ammissibilità tecnica dell'offerta è diretta a verificare che, al di là delle differenti soluzioni proposte dai singoli partecipanti, tutte le offerte tecniche raggiungano comunque uno standard qualitativo significativo ed apprezzabile in considerazione delle caratteristiche oggetto di intervento.

22 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA ELETTRONICA CONTENENTE LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno _____ **alle ore** _____ presso la sala Appalti del Settore 6 del Comune di Pavia e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico dell'Ente almeno 24 ore prima della data fissata.

La valutazione delle offerte è affidata ad una Commissione giudicatrice.

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

Il RUP nel giorno fissato dal bando di gara per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica, accederà al sistema e procederà alla verifica della ricezione delle offerte presentate entro i termini previsti dal bando di gara.

Successivamente procederà alla visualizzazione delle offerte ed all'apertura per ciascun concorrente della busta elettronica contenente la documentazione amministrativa.

Il RUP procederà a verificare la correttezza formale della documentazione amministrativa di ogni concorrente ed in caso negativo ad escludere dalla gara gli operatori economici concorrenti cui esse si riferiscono, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 83 comma 9 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i.

Successivamente, in presenza del RUP, la Commissione giudicatrice procederà, per i soli operatori economici non esclusi dalla procedura, nella medesima seduta pubblica, all'apertura delle buste elettroniche contenenti le relazioni tecniche al fine di accertare la presenza della documentazione prescritta.

A seguire, la Commissione deputata all'espletamento della gara, in sedute riservate, procederà all'esame della documentazione contenuta nelle buste elettroniche delle Offerte Tecniche dei concorrenti non esclusi dalla gara e alle operazioni di attribuzione

dei punteggi relativi all'elemento della relazione tecnica applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare di gara.

Il RUP al termine delle operazioni di valutazione degli elementi tecnici effettuata dalla Commissione, comunicherà attraverso la Piattaforma a tutti i concorrenti il giorno deputato all'apertura delle buste elettroniche contenenti le Offerte Economiche presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara.

La Commissione individua inoltre gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

La Commissione di gara, in seduta pubblica, procederà quindi alla lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche.

La Commissione di gara, in seduta pubblica ed in presenza del RUP, procederà all'apertura delle buste elettroniche contenenti le Offerte Economiche degli operatori economici e data lettura delle offerte relativamente all'elemento economico procederà all'attribuzione dei punteggi per l'offerta economica e alla somma dei punteggi totali comprensivi di qualità ed elemento economico.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria .

Il Responsabile Unico del Procedimento con il supporto della Commissione, ai sensi dell'art. 97 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., procederà alla valutazione della congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare secondo la procedura indicata nel successivo art. 23 . Il calcolo suddetto è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

In ogni caso, La S.A. si riserva la facoltà di cui all'art. 97, comma 6, terzo periodo, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i..

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al *RUP* - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

23 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, della Commissione di gara, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 24.

24 AGGIUDICAZIONE DEL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice attraverso la Piattaforma Sintel, e ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice effettua la verifica dei requisiti attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass e fuori sistema per i documenti non disponibili.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La Stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

La stipulazione del contratto e, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, nei termini stabiliti dalla normativa vigente.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi del D.M. 02/12/2016 le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro 60 gg. dall'aggiudicazione

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

25 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Pavia rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

26 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento europeo 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Il Responsabile protezione dati del Comune di Pavia è contattabile all'indirizzo di posta elettronica dpo@comune.pv.it o al numero telefonico: 010 65451.

la Responsabile Unica del Procedimento
Arch. Silvia Canevari

**il Responsabile del Servizio
amministrativo LL.PP.**
Dott. Alberto Bianchi

la Dirigente del Settore 6
Arch. Mara Latini